CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **207/2026** (ECLI:IT:COST:2026:207)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**
Presidente: **VIGANÒ** - Redattrice: **SANDULLI M. A.**
Camera di Consiglio del **19/10/2026**; Decisione del **19/10/2026**
Deposito del **27/11/2026**; Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 34, c. 2°, del codice di procedura penale.
Massime:
Atti decisi: **ord. 15/2026**

SENTENZA N. 207

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Francesco VIGANÒ; Giudici : Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale, nel procedimento penale nei confronti di A. S., con ordinanza del 24 novembre 2025, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2026.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 2026 la Giudice relatrice Maria Alessandra Sandulli;

deliberato nella camera di consiglio del 19 ottobre 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 24 novembre 2025 (reg. ord. n. 15 del 2026), la Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede «l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice».

2.– In punto di fatto, la Corte di cassazione espone che, nel corso dell'udienza di comparizione predibattimentale dinanzi al Tribunale ordinario di Salerno, A. S., imputato del delitto di cui all'art. 391-*ter* del codice penale, a seguito del rigetto «per ragioni di merito» della propria richiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., aveva chiesto di procedere con il giudizio abbreviato non condizionato. A fronte della seconda richiesta – aggiunge la rimettente – il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, ritenendosi incompatibile «in ragione delle motivazioni espresse nel provvedimento di rigetto del patteggiamento, dichiarava di astenersi, ma la sua astensione non veniva autorizzata dal Presidente del Tribunale».

3.– L'ordinanza di rimessione riporta, poi, che, dopo la lettura del provvedimento presidenziale, l'imputato aveva formalizzato istanza di ricusazione del predetto giudice, successivamente rigettata dalla Corte d'appello di Salerno richiamando i principi affermati da questa Corte con l'ordinanza n. 232 del 1999.

4.– Il giudice *a quo* riferisce, quindi, che A. S. aveva proposto ricorso per cassazione avverso quest'ultima decisione reiettiva, lamentando la violazione dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l'«equiparazione» tra l'udienza preliminare e l'udienza di comparizione predibattimentale, affermata da questa Corte con la sentenza n. 179 del 2024, imporrebbe di estendere alla seconda l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato già riconosciuta dalla sentenza n. 439 del 1993 al giudice per le indagini preliminari che, nel corso dell'udienza preliminare, avesse rigettato la richiesta di patteggiamento. In via subordinata, aveva chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione.

5.– Quanto alla rilevanza, la rimettente premette che il ricorso per cassazione è ammissibile anche quando prospetti esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, purché dall'accoglimento della questione consegua «un effetto favorevole per il ricorrente, in termini di annullamento dell'ordinanza». Soggiunge, poi, che l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. non prevede l'incompatibilità del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che, dopo avere rigettato per motivi di merito la richiesta di patteggiamento, sia chiamato a decidere in sede di giudizio abbreviato e che, in ragione del carattere «tassativ[o] ed eccezionale» della disciplina, tale lacuna non può essere colmata mediante «interpretazioni estensive o analogiche». In applicazione della disposizione censurata, la doglianza relativa al «ritenuto *vulnus* all'imparzialità del giudice» dovrebbe, pertanto, essere rigettata, mentre l'accoglimento della questione determinerebbe

l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

6.– In punto di non manifesta infondatezza, la rimettente richiama, anzitutto, nuovamente la sentenza n. 179 del 2024, che avrebbe «sostanzialmente equiparato, quale momento di giudizio, l'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta e l'udienza preliminare», ravvisando una «simmetria» tra le due udienze in ragione della «penetrante attività valutativa» affidata ai rispettivi giudici; e la citata sentenza n. 439 del 1993, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata. Nell'ordinanza di rimessione si evidenzia, più specificamente, che nella pronuncia da ultimo richiamata questa Corte ha affermato, per un verso, che la «locuzione "giudizio" contenuta [nella disposizione censurata] comprendesse anche il giudizio abbreviato» e, per altro verso, che «il rigetto della richiesta di patteggiamento comportasse una valutazione sul merito della *res iudicanda* idonea a radicare l'incompatibilità del giudice».

7.– Osserva, per contro, la rimettente che l'«analoga» ipotesi del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che, dopo avere rigettato per motivi di merito la richiesta di patteggiamento, sia investito della richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 554-*ter*, comma 2, cod. proc. pen. non è compresa tra le cause di incompatibilità, «malgrado sussistano tutte le condizioni elaborate dalla Consulta». Il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, nel rigettare la richiesta di patteggiamento «per ragioni non meramente formali», avrebbe infatti «valutato il merito dell'accusa penale» e sarebbe poi chiamato, nel giudizio abbreviato, «nuovamente a pronunciarsi sul merito dell'accusa penale in una diversa fase del procedimento», la cui autonomia troverebbe conferma nell'art. 303, comma 1, lettera *b-bis)*, cod. proc. pen., che fa decorrere «un nuovo termine di fase della custodia cautelare» dall'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato.

8.– Alla luce di tali premesse, la mancata previsione della denunciata ipotesi di incompatibilità violerebbe gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il giudice *a quo* osserva a tale proposito che l'imparzialità deve essere valutata anche secondo un criterio oggettivo, volto a verificare se il giudice offra «garanzie sufficienti per escludere in proposito ogni legittimo dubbio»; a tal fine «anche le apparenze sono rilevanti», in considerazione della fiducia che i tribunali devono ispirare alle persone sottoposte a giudizio.

9.– Sarebbero altresì violati l'art. 24, secondo comma, Cost., poiché l'imparzialità del giudice «condiziona l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio», e l'art. 3 Cost., in quanto l'omessa previsione determinerebbe «un'irragionevole disparità di trattamento» rispetto alla «simmetrica» situazione del giudice dell'udienza preliminare. Secondo la rimettente, infatti, anche il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato per ragioni di merito la richiesta di patteggiamento dovrebbe essere incompatibile a decidere in sede di giudizio abbreviato successivamente richiesto dall'imputato.

10.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

11.– A sostegno di tale conclusione, la difesa statale richiama alcuni precedenti di questa Corte: in particolare, l'ordinanza n. 232 del 1999 con la quale è stato affermato che l'imparzialità del giudice non è pregiudicata da «una valutazione, anche di merito, compiuta nella medesima fase del procedimento», intesa come «ordinata sequenza di atti, ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo»; diversamente, si determinerebbe una «assurda frammentazione del procedimento mediante l'attribuzione di ciascun segmento di esso ad un giudice diverso»; e l'ordinanza n. 150 del 2024 con la quale è stata ribadita

l'esigenza di preservare, all'interno di ciascuna fase, la «continuità e [la] globalità» della sequenza processuale, evitando di dover disporre, «per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere».

12.– Tali principi – ad avviso della difesa statale – troverebbero applicazione anche nell'udienza di comparizione predibattimentale, tra le cui funzioni tipiche vi è quella di «definire i possibili esiti alternativi rispetto al giudizio dibattimentale», concentrando «nella stessa udienza, davanti allo stesso giudice, l'esame gradato delle istanze di definizione alternativa». Tale concentrazione giustificherebbe l'attribuzione al medesimo giudice, nell'ambito dell'unitaria fase predibattimentale, della decisione su tutte le richieste di definizione alternativa al dibattimento.

Considerato in diritto

13.– Le questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 15 del 2026), investono la legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non preclude al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, che abbia rigettato per ragioni di merito la richiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., di «partecipare al giudizio abbreviato».

14.– Ad avviso della rimettente, l'omessa previsione di una siffatta ipotesi di incompatibilità dell'organo giudicante si porrebbe in contrasto, anzitutto, con gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, poiché il medesimo giudice sarebbe chiamato a pronunciarsi nuovamente sul merito dell'accusa penale e, dunque, sulla stessa *res iudicanda*, con il rischio che la decisione risulti condizionata dalla «forza della prevenzione», intesa come «tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto», e che non siano assicurate «garanzie sufficienti per escludere in proposito ogni legittimo dubbio» sulla sua imparzialità.

15.– Sarebbe, inoltre, violato l'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto l'imparzialità del giudice «condiziona l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio» e risulterebbe compromessa dalla partecipazione al giudizio abbreviato del medesimo giudice che abbia già compiuto una valutazione di merito sull'accusa.

16.– La denunciata omissione determinerebbe, infine, un'irragionevole disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost., rispetto alla situazione del giudice per le indagini preliminari, per il quale questa Corte, con la sentenza n. 439 del 1993, ha affermato l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato dopo avere rigettato, nel corso dell'udienza preliminare, la richiesta di patteggiamento. Sebbene con la sentenza n. 179 del 2024 questa Corte abbia ravvisato una «simmetria» tra l'udienza preliminare e quella di comparizione predibattimentale, in ragione della penetrante attività valutativa che le caratterizza entrambe, la disposizione censurata consente al giudice di quest'ultima di decidere in sede di giudizio abbreviato anche dopo avere rigettato, per ragioni di merito, la richiesta di patteggiamento formulata dal medesimo imputato per i medesimi fatti.

17.– Le questioni non sono fondate.

18.– La rimettente muove dalla corretta premessa ermeneutica che la disciplina censurata non possa essere interpretata nel senso di ricomprendere l'ipotesi in esame tra le cause di incompatibilità del giudicante. Come già osservato da questa Corte, «in tema di incompatibilità del giudice penale, la consolidata giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l'art.

34 cod. proc. pen. è disposizione di natura eccezionale e, in quanto tale, insuscettibile di interpretazione analogica o estensiva (*ex multis*, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze 18 ottobre 2022-3 febbraio 2023, n. 4813 e n. 10328 del 2021; sezione terza penale, sentenza 5 febbraio-7 giugno 2019, n. 25313)» (sentenza n. 179 del 2024, punto 3.1.).

19.– Per costante giurisprudenza di questa Corte, la disciplina dell'incompatibilità del giudice penale «rinviene la sua *ratio* nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice presidiati dall'art. 111, secondo comma, Cost.», mirando a evitare che questi sia condizionato dalla "forza della prevenzione" – cioè «dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima *res iudicanda*» – e ad assicurare che le funzioni del giudicare siano affidate a un soggetto «"terzo", scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi» (sentenza n. 190 del 2025, punto 3.1., che richiama, nello stesso senso, le sentenze n. 182 del 2025, n. 93 e n. 74 del 2024, n. 172 del 2023 e precedenti ivi citati). La medesima garanzia trova riconoscimento nell'art. 6, paragrafo 1, CEDU e nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che assicurano il diritto a un giudice «indipendente e imparziale» (sentenza n. 190 del 2025, punto 3.1.1.).

20.– Con specifico riguardo all'incompatibilità "orizzontale", che viene in considerazione nel caso di specie, questa Corte ha ripetutamente affermato che essa presuppone una relazione tra una «"fonte di pregiudizio"», coincidente con «un'attività giurisdizionale idonea a generare la forza della prevenzione», e una «"sede pregiudicata"», ravvisabile in «un compito decisorio al quale il giudice che abbia posto in essere l'attività pregiudicante non risulta più idoneo» (sentenza n. 190 del 2025, punto 3.2., che richiama, *ex aliis*, le sentenze n. 182 del 2025, n. 74 del 2024, n. 172 del 2023, n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022).

21.– Affinché tale relazione determini l'incompatibilità, «non è, tuttavia, sufficiente la semplice conoscenza, da parte del giudice, di atti anteriormente compiuti», ma occorre che egli ne abbia effettuato «una valutazione strumentale all'assunzione di una decisione» avente «natura non formale, ma di contenuto» e implicante apprezzamenti «che attengono al merito dell'ipotesi di accusa e non già al mero svolgimento del processo» (ancora sentenza n. 190 del 2025, punto 3.2.). Inoltre – e soprattutto, per quanto qui rileva – affinché insorga l'incompatibilità è necessario che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento.

22.– A partire almeno dal 1996, la giurisprudenza costituzionale considera, infatti, «del tutto ragionevole» che, all'interno di ciascuna fase – intesa come «sequenz[a] ordinat[a] di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito», prodromici alla decisione conclusiva – restino preservate le esigenze di «continuità e di globalità»; diversamente, si determinerebbe «una assurda frammentazione del procedimento», che imporrebbe di disporre, per la medesima fase, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (sentenza n. 64 del 2022, punto 5.1., che richiama, *ex plurimis*, le sentenze n. 7 del 2022, n. 66 del 2019, n. 18 del 2017, n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996; e le ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000 e n. 232 del 1999). In queste ipotesi, «il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito senza che ne possa essere spogliato» (sentenza n. 177 del 1996, richiamata dalla sentenza n. 64 del 2022, punto 5.1.).

23.– Da tali premesse discende che non è configurabile «una incompatibilità di rilievo costituzionale all'interno della medesima fase processuale»: il processo, infatti, è, «per sua natura, costituito da una sequenza di atti, ciascuno dei quali può astrattamente implicare apprezzamenti su quanto risulti incidere sui suoi esiti», sicché, «se si dovesse isolare ogni atto

che contenga una decisione idonea a manifestare un apprezzamento all'interno della medesima fase, si pregiudicherebbe irrimediabilmente l'unitarietà del giudizio» (sentenza n. 190 del 2025, punto 3.2.1.). A tale riguardo, questa Corte ha rilevato che «risponde a un dato di comune esperienza che la statuizione giudiziale, al pari di ogni processo decisionale, maturi *in itinere*» e che, pertanto, «l'incompatibilità (ma lo stesso vale per l'astensione e la ricusazione) non può operare in relazione agli atti assunti nell'ambito della stessa fase processuale», quale frazione dell'iter decisorio in cui «il fenomeno della formazione progressiva del convincimento del giudicante si compie con peculiare concentrazione»; diversamente, si determinerebbe «l'assoluta impossibilità di funzionamento della giurisdizione» (sentenza n. 182 del 2025, richiamata dalla sentenza n. 190 del 2025, punto 3.2.1.).

24.– In questo quadro, il giudice *a quo* richiama, a sostegno della censura di violazione dell'art. 3 Cost., la citata sentenza n. 439 del 1993, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato in capo al giudice per le indagini preliminari che avesse in precedenza rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. La pronuncia ha fondato tale conclusione, da un lato, sul rilievo che la locuzione «"giudizio" è da intendere come comprensiva anche del giudizio abbreviato» e, dall'altro, sulla considerazione che «il rigetto della richiesta di patteggiamento comporta una valutazione sul merito della *res iudicanda* idonea a radicare l'incompatibilità al giudizio», senza che possa farsi differenza a seconda che il rigetto sia disposto dal giudice dibattimentale o dal giudice per le indagini preliminari (punto 3.1.). Per tale profilo, la sentenza n. 439 del 1993 si pone in continuità con la sentenza n. 186 del 1992, con la quale questa Corte aveva già riconosciuto l'incompatibilità del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, avesse respinto la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti, ravvisando nel relativo provvedimento «una valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato» (sentenza n. 186 del 1992, punto 2.1.).

25.– La fattispecie in esame ripropone la successione tra riti alternativi considerata dalla sentenza n. 439 del 1993, dal momento che l'imputato ha chiesto procedersi con il rito abbreviato al medesimo giudice che aveva rigettato per ragioni di merito la sua richiesta di applicazione della pena concordata. È, tuttavia, diversa la sede processuale in cui tale successione si realizza, che nel giudizio *a quo* è l'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, introdotta nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica dall'art. 32 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).

26.– Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che il nuovo istituto è configurato «sul modello dell'udienza preliminare» e affida al giudice il «vaglio preventivo della necessità della celebrazione del dibattimento, a garanzia del corretto esercizio da parte dell'organo requirente dell'esercizio dell'azione penale», fungendo da «"filtro" a dibattimenti ingiustificati e, comunque, perseguendo in tal modo finalità deflattive e di semplificazione» (sentenza n. 179 del 2024, punto 3). Nella medesima pronuncia è stata, inoltre, ravvisata una «simmetria» tra le due sedi processuali messe a confronto, poiché sia il giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 425, comma 3, cod. proc. pen., sia quello dell'udienza predibattimentale, ai sensi dell'art. 554-*ter* cod. proc. pen., sono soggetti alla «medesima regola di giudizio», a tenore della quale «il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere» quando «gli elementi acquisiti non consentono» di formulare «una ragionevole previsione di condanna», e sono pertanto chiamati a compiere una «penetrante attività valutativa» sull'accusa (sentenza n. 179 del 2024, punto 6). La già evidenziata simmetria investe anche il materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudicante, poiché in entrambe le tipologie di udienza le valutazioni si fondano sugli «atti di indagine compiuti dal pubblico ministero, eventualmente integrati dalle

indagini difensive e dagli atti assunti con incidente probatorio» (sentenza n. 58 del 2026, punto 5.5.).

27.– Le corrispondenze sin qui evidenziate non sono, tuttavia, sufficienti a rendere la situazione scrutinata dalla sentenza n. 439 del 1993 un idoneo *tertium comparationis* ai fini della denunciata violazione dell'art. 3 Cost., sia perché l'udienza preliminare e l'udienza di comparizione predibattimentale non sono pienamente sovrapponibili, sia perché il successivo sviluppo della giurisprudenza costituzionale ha ulteriormente puntualizzato i presupposti dell'incompatibilità endoprocessuale.

28.– Va, anzitutto, rilevato che, secondo la già citata sentenza n. 58 del 2026, «il legislatore del 2022 non ha affatto inteso configurare l'udienza predibattimentale come una sorta di duplicato dell'udienza preliminare», avendo, anzi, avuto cura di «mutuare, nel configurarne la disciplina, soltanto alcune delle norme che quell'udienza regolano». Tale scelta risponde all'«evidente fine di conservare all'udienza predibattimentale caratteri di maggiore snellezza» e di evitare «un ulteriore rallentamento dei tempi di definizione dei processi» (punto 5.5.). Il filtro predibattimentale, infatti, «opera a valle della *vocatio in iudicium*, non già prima di essa, come accade nei casi in cui si svolga l'udienza preliminare»; esso costituisce, pertanto, un «mero segmento di una macro-fase processuale in cui il procedimento è già giunto – per effetto dell'iniziativa esclusiva del pubblico ministero – alla sede fisiologicamente deputata alla formazione delle prove, nel contraddittorio tra le parti e con le garanzie del modello accusatorio» (ancora punto 5.5.).

29.– La diversa struttura delle due udienze si riflette anche sull'ampiezza dei poteri istruttori riconosciuti al giudice. Questa Corte ha osservato che, nell'udienza di comparizione predibattimentale, «lo svolgimento di un'attività probatoria da parte del giudice con le modalità previste per l'udienza preliminare apparirebbe quanto meno distonico rispetto alle regole del dibattimento» e potrebbe comportare la necessità di «assumere due volte, e con modalità differenti, la medesima prova nella stessa macro-fase processuale» (sentenza n. 58 del 2026, punto 5.5.). Un simile esito contrasterebbe con la «precisa *ratio* deflattiva dei tempi processuali e dei costi ("esistenziali" e finanziari) determinati da processi che in passato dovevano comunque celebrarsi», propria dell'udienza predibattimentale, la quale consente di evitarne la celebrazione «quando il materiale probatorio presente nei fascicoli del pubblico ministero e per il dibattimento appaia di per sé insufficiente a sostenere una ragionevole previsione di condanna» (sentenza n. 58 del 2026, punto 8.2.).

30.– Alle differenze appena illustrate si aggiunge il percorso giurisprudenziale successivo alle sentenze n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993, con il quale questa Corte ha puntualizzato i presupposti dell'incompatibilità di rilievo costituzionale. Dopo le pronunce dei primi anni Novanta, incentrate solo nel carattere contenutistico della precedente valutazione sulla medesima *res iudicanda*, la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente attribuito rilievo anche alla sua collocazione in una fase anteriore e distinta del procedimento. Un primo sviluppo in tal senso si rinviene nella sentenza n. 448 del 1995, che ha escluso l'incompatibilità perché la valutazione era compiuta dal «giudice già investito, nella sede propria, del merito», sulla base degli «stessi elementi sui quali dovrà fondare la propria decisione» (punto 3). L'ordinanza n. 24 del 1996 ha, poi, chiarito che «l'imparzialità del giudice non può dirsi, in via generale, intaccata da una qualsiasi valutazione già compiuta nello stesso procedimento» e, in particolare, da quelle compiute «all'interno della stessa fase del procedimento, intesa quale ordinata sequenza di atti, ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo»; diversamente, ne deriverebbe «un'assurda frammentazione del procedimento con l'attribuzione di ciascun segmento di esso ad un giudice diverso».

31.– Le successive pronunce hanno tratto le conseguenze di tale puntualizzazione. L'ordinanza n. 232 del 1999, chiamata a scrutinare anche una censura di violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento, ha affermato che il principio generale che

«l'imparzialità del giudice non è pregiudicata da una valutazione, anche di merito, compiuta nella medesima fase del procedimento» consente di ritenere «superate le conclusioni» della sentenza n. 186 del 1992, che aveva riconosciuto l'incompatibilità del giudice il quale, prima dell'apertura del dibattimento, avesse respinto la richiesta di applicazione della pena concordata.

32.– Nel medesimo solco si colloca l'ordinanza n. 123 del 2004, in cui, sul rilievo che le precedenti valutazioni, anche di merito, devono essere compiute «in fasi diverse del procedimento e non nel corso della medesima fase», si è giudicato «ininfluente il richiamo alla sentenza n. 439 del 1993», dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata (anche in riferimento all'art. 3 Cost.) dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede, in mancanza di una richiesta di rito abbreviato, un obbligo di astensione del giudice per l'udienza preliminare che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena». La sentenza n. 64 del 2022, nel dichiarare infondate analoghe questioni (questa volta riguardanti la compatibilità al giudizio del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova), ha, infine, ritenuto «[n]on significativo […] l'unico precedente di segno contrario, rappresentato dalla sentenza n. 186 del 1992», osservando che «[t]ale pronuncia si colloca […] temporalmente a monte delle sentenze n. 177 e n. 131 del 1996, con le quali questa Corte ha puntualizzato in modo definitivo i presupposti dell'incompatibilità costituzionalmente rilevante, e in particolare quello della diversità di fase: tanto che, solo pochi anni dopo, le conclusioni della sentenza relativa al patteggiamento sono state espressamente qualificate come "superate" dalla successiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale» (punto 5.2.).

33.– Alla luce della ricostruzione che precede, il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., prospettato in riferimento all'art. 3 Cost. per il profilo della disparità di trattamento rispetto al giudice dell'udienza preliminare, non è, pertanto, fondato. La sentenza n. 439 del 1993, infatti, non ha preso in alcun modo in considerazione l'identità della fase, in quanto il requisito della diversità di fase è stato individuato dalla giurisprudenza successiva. L'ipotesi di incompatibilità configurata da tale pronuncia non può, quindi, costituire un idoneo termine di comparazione per valutare la legittimità costituzionale della disposizione oggetto del presente giudizio, poiché quella decisione è stata resa sulla base di presupposti non omogenei rispetto a quelli attualmente accolti da questa Corte.

34.– Le restanti censure possono essere esaminate congiuntamente, poiché entrambe richiedono di verificare se, nell'ambito dell'udienza di comparizione predibattimentale, la successione tra i due riti alternativi – il patteggiamento, la cui richiesta sia stata rigettata per motivi di merito, e il successivo giudizio abbreviato – si collochi nella medesima fase processuale.

35.– Indicazioni in tal senso si possono trarre, in primo luogo, dall'ordinanza n. 150 del 2024, che ha esaminato questioni prossime a quelle odierne, concernenti la mancata previsione dell'incompatibilità «alla funzione di trattazione dell'udienza preliminare del giudice dell'udienza preliminare che abbia rigettato, per motivi concernenti il merito, la richiesta di patteggiamento della pena formulata dal medesimo imputato e per il medesimo fatto storico, nel medesimo procedimento». Dopo avere ripercorso le modifiche normative che, dalla «originaria formulazione dell'art. 425 cod. proc. pen., che collegava il proscioglimento alla evidenza della prova», hanno progressivamente trasformato l'udienza preliminare «sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, e, infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato ad adottare», l'ordinanza ha rilevato che essa costituisce ormai una sede "pregiudicante" o "pregiudicabile", in quanto divenuta un momento delibativo privo di «caratteri di sommarietà». Tuttavia, questa Corte ha precisato che, sebbene il d.lgs. n. 150 del 2022, nell'introdurre la nuova regola della «ragionevole previsione di condanna», ne abbia «ulteriormente rafforzat[o]» la natura di giudizio, «tale potenziata natura

non comporta un “nuovo” caso di incompatibilità nel senso auspicato dal rimettente» (ordinanza n. 150 del 2024, che richiama le sentenze n. 400 del 2008, n. 335 del 2002 e n. 224 del 2001).

36.– Ciò posto, l’ordinanza ha escluso l’incompatibilità, rilevando che «il rigetto della richiesta di patteggiamento – pur presupponendo la valutazione del merito dell’ipotesi accusatoria, esprimendo il giudice il proprio convincimento sulla responsabilità penale dell’imputato – si colloca immediatamente prima della decisione conclusiva dell’udienza preliminare ponendosi come momento “endofasico” prodromico alla sua naturale definizione». Il provvedimento è, infatti, adottato «non già in una fase processuale precedente e distinta, ma all’interno della stessa udienza preliminare», la quale «si presenta senza soluzione di continuità, e dunque, nemmeno suddivisa in “sub-fasi”» (ordinanza n. 150 del 2024). A fondamento di tale conclusione, questa Corte ha ribadito che le valutazioni sulla medesima *res iudicanda* devono collocarsi in fasi diverse del procedimento, «perché, diversamente opinando, si attribuirebbe all’imputato la potestà di determinare l’incompatibilità del giudice correttamente investito del giudizio, in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge» (ordinanza n. 150 del 2024, che richiama la sentenza n. 74 del 2024).

37.– Ulteriori importanti indicazioni vengono dalla sentenza n. 190 del 2025, che ha applicato il requisito della diversità di fase alla successione tra riti alternativi. La pronuncia riguardava il caso del giudice per le indagini preliminari chiamato, nell’ambito dei riti alternativi innestati sul giudizio immediato, a decidere in sede di giudizio abbreviato dopo la revoca della messa alla prova. In tale occasione, questa Corte ha affermato che la decisione sulla richiesta di messa alla prova «si colloca non già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella medesima fase – quella della definizione anticipata del giudizio immediato attraverso i riti alternativi al dibattimento – in cui, nella specie, deve giudicarsi nelle forme del rito abbreviato» (punto 3.4.1.). Tale fase può concludersi con una decisione che definisce anticipatamente il processo oppure con la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento; «[s]oltanto in quest’ultima evenienza prende avvio la distinta fase dibattimentale dinanzi a un giudice diverso» (punto 3.4.2.).

38.– La conclusione esposta si fonda sul carattere unitario dello snodo processuale considerato. Nella pronuncia si osserva, infatti, che l’«affinità teleologica» tra i procedimenti speciali, la previsione di «un’apposita udienza in cui tali forme di definizione alternativa possono essere sperimentate anche in via successiva» e l’attribuzione al giudice per le indagini preliminari di una specifica competenza funzionale concorrono a configurare «un’articolazione strutturalmente e funzionalmente unitaria» (punto 3.4.3.). Di conseguenza, «le valutazioni espresse in relazione alla domanda di un rito alternativo alla quale non segua la definizione del giudizio non possono essere considerate “fonte di pregiudizio” per la decisione, nel medesimo contesto, sulla richiesta di un altro procedimento speciale»; la collocazione delle due decisioni nella stessa fase «impedisce in radice di ravvisare una incompatibilità di rilievo costituzionale, a prescindere dalla portata della statuizione nella specie ritenuta pregiudicante» (punto 3.5.).

39.– La fattispecie scrutinata dalla sentenza n. 190 del 2025 presenta una significativa prossimità a quella oggetto delle questioni in esame. Nel giudizio immediato, la richiesta dei riti alternativi ai sensi degli artt. 458, 458-*bis* e 464-*bis*, comma 2, cod. proc. pen. apre, davanti al giudice per le indagini preliminari, uno snodo unitario di definizione anticipata, distinto dal dibattimento, che prende avvio soltanto quando nessuna delle alternative trovi accoglimento o vada a buon fine. Allo stesso modo, nei casi in cui l’azione penale viene esercitata mediante citazione diretta a giudizio, l’art. 554-*ter*, comma 2, cod. proc. pen. concentra davanti al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale l’esame delle diverse richieste di definizione alternativa, stabilendo testualmente che «[l]’istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1». Il comma 3 precisa poi che, «[s]e non sussistono

le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero», offrendo così un'indicazione nel senso che soltanto allora abbia inizio una distinta fase processuale.

40.– Al parallelismo tra le due sequenze processuali si aggiunge quello tra le valutazioni compiute dall'organo giudicante prima di procedere nelle forme del rito abbreviato. Nella fattispecie esaminata dalla sentenza n. 190 del 2025, il giudice aveva dapprima provveduto sull'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova; nel giudizio *a quo*, ha dapprima deciso sulla richiesta di applicazione della pena concordata. In entrambe le ipotesi, l'organo giudicante deve escludere – sulla base degli atti – la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e deve compiere un controllo non meramente formale sull'imputazione e sulla definizione alternativa proposta, senza tuttavia pervenire al pieno accertamento della responsabilità proprio del successivo giudizio abbreviato. Sebbene il controllo abbia oggetto diverso (l'idoneità del programma e la prognosi di non recidiva nella messa alla prova; la correttezza della qualificazione giuridica, delle circostanze e la congruità della pena nel patteggiamento), esso svolge in entrambi i casi la medesima funzione di verificare i presupposti della definizione alternativa senza anticipare il giudizio sulla responsabilità.

41.– Le descritte analogie consentono, dunque, di riconoscere carattere unitario anche allo snodo processuale dell'udienza di comparizione predibattimentale. È in tale momento procedimentale, infatti, che all'imputato è consentito, a pena di decadenza, formulare la richiesta di riti alternativi, sperimentabili anche in via successiva. Solo ove nessuna di tali richieste trovi accoglimento o vada a buon fine («in assenza di definizioni alternative») e non sussistano le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere, prende avvio la distinta fase dibattimentale dinanzi a un giudice diverso (art. 554-*ter*, comma 3, cod. proc. pen.).

42.– Trattandosi di un unico contesto decisorio, dunque, le valutazioni espresse dal giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale in relazione alla richiesta di applicazione della pena concordata, alla quale non sia seguita la definizione del giudizio, non possono essere considerate fonte di pregiudizio per la decisione, nella medesima sede processuale, sulla richiesta del giudizio abbreviato.

43.– Le argomentazioni svolte in senso contrario nell'ordinanza di rimessione non conducono a diversa conclusione.

44.– L'art. 303, comma 1, lettera *b-bis)*, cod. proc. pen. disciplina esclusivamente la scansione dei termini cautelari e non offre, di per sé, indicazioni decisive ai fini dell'individuazione delle fasi rilevanti in materia di incompatibilità. La disposizione, infatti, non qualifica espressamente il giudizio abbreviato come fase autonoma, ma si limita a far decorrere dall'ordinanza che lo dispone uno specifico termine di durata della custodia cautelare. Tale previsione trova giustificazione nelle caratteristiche strutturali e temporali del rito, destinato a essere definito sulla base degli atti già acquisiti, senza la necessità dell'istruzione propria del dibattimento, nel quale la prova deve, invece, formarsi nel contraddittorio tra le parti. La diversa durata prevista per il giudizio abbreviato riflette, dunque, la minore complessità e la più rapida definibilità del relativo modulo procedimentale, senza assumere valore qualificatorio ai fini dell'incompatibilità.

45.– Neppure la sentenza n. 179 del 2024 assume rilievo decisivo. La «simmetria» ivi ravvisata tra udienza preliminare e udienza predibattimentale è stata affermata rispetto al passaggio alla distinta fase dibattimentale e non con riguardo alla successione tra le richieste di definizioni alternative. D'altra parte, questa Corte ha ritenuto che l'udienza preliminare si

svolga «senza soluzione di continuità» e non sia, dunque, «suddivisa in “sub-fasi”» (ordinanza n. 150 del 2024). A maggior ragione, una simile articolazione non è ravvisabile nell’udienza di comparizione predibattimentale. Questa Corte ha già rilevato che essa, essendo collocata «a valle della *vocatio in iudicium*», costituisce un «mero segmento di una macro-fase processuale in cui il procedimento è già giunto» (sentenza n. 58 del 2026, punto 5.5.), qualificazione che non sembra conciliarsi con una sua ulteriore suddivisione in sotto-fasi autonome.

46.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. devono, pertanto, essere dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2026.

F.to:

Francesco VIGANÒ, Presidente

Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 novembre 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale

---

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.